Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale del Governo

Reggio Calabria, data del protocollo

AL SIG. SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA
REGGIO CALABRIA

AI SIGG.RI SINDACI, COMMISSARI
STRAORDINARI E PREFETTIZI
LORO SEDI

e.p.c.,
AL SIG. QUESTORE
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA
REGGIO CALABRIA

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19- **D.P.C.M. 13 ottobre 2020**

Il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020**, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, ha dettato ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Nel rinviare alle norme ivi contenute, si ritiene necessario richiamare l'attenzione delle SS.LL. su alcuni rilevanti, specifici profili.

1. L'art. 1 prevede innanzi tutto l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé **dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, nonche' l'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto.

È fatta eccezione nei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' nelle linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Sono esclusi dai predetti obblighi:

a) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

Prefettura Reggio Calabria - Ufficio di Gabinetto - Prot. Uscita N.0108809 del 15/10/2020

b) i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita'.

È inoltre fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Resta l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Persistono le altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani.

2. L'art. **1, comma 6 del D.P.C.M. 13 ottobre 2020** prevede ulteriori misure, alcune delle quali vengono qui di seguito richiamate:

- Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

- l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonche' della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida di cui **all'allegato 8** del D.P.C.M. in esame;

- è parimenti consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida di cui al predetto **allegato 8**;

- è consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva

e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

- per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra[1], è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi: quanto innanzi potrà essere consentito esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori[2]. .

- Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipano alle competizioni di cui al primo periodo della presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali;

- l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni;

- è consentito lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello sport, da parte delle società

[1] Riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali

[2] Le Regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza.

professionistiche e - a livello sia agonistico che di base - dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale. I divieti di cui alla presente lettera decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del predetto provvedimento del Ministro dello sport;

- lo svolgimento delle **manifestazioni pubbliche** è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

- le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che la Regione abbia preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nel proprio territorio e che individui i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;

- restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

- Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto.

- Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

- Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonche' di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.

- Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;

- l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

- le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli **allegati da 1 a 7 del D.P.C.M. 13 ottobre 2020**;

- le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalla Regione e comunque **in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 13 ottobre 2020**. È raccomandata altresì l'applicazione delle misure di cui **all'allegato 11**;

- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle **ore 24.00** con consumo al tavolo e sino alle **ore 21.00** in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonche' la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

- continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;

- restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

3. Le altre norme del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, cui si fa espresso rinvio, dettano misure in merito allo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali

(art.2) e alle misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale (art. 3).

In particolare l'art. 3, comma 1, lett. d) stabilisce che i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'**allegato 19** del D.P.C.M. anche presso gli esercizi commerciali.

La successiva lett. e) prevede che nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

Continua inoltre ad essere incentivato il ricorso al lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni *"con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34"* (Art. 3, comma 3).

Nel richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle prescrizioni contenute nel D.P.C.M. 13 ottobre 2020, si rammenta che le stesse sono state adottate nel quadro di un aumento allarmante dei contagi da COVID-19, sia a livello nazionale, sia in questa stessa Città Metropolitana.

Grava pertanto su tutte le componenti del sistema istituzionale la responsabilità di assicurare il rispetto di tutte le misure previste, se necessario anche attraverso il puntuale ricorso al sistema sanzionatorio.

È appena il caso di ricordare che l'applicazione con il dovuto rigore delle norme in esame, è di importanza fondamentale ai fini del contenimento dei contagi e, soprattutto, per scongiurare l'applicazione di misure maggiormente restrittive, che non può evidentemente escludersi laddove quelle attualmente in corso dovessero rivelarsi inefficaci.

Con l'occasione, si comunica che presso questa Prefettura è nuovamente insediato il nucleo di crisi che già ha operato nei mesi scorsi e che è a disposizione delle SS.LL. per qualsivoglia esigenza.

Sarà cura delle SS.LL. informare lo scrivente delle criticità riscontrate sui rispettivi territori, al fine dell'individuazione degli interventi necessari.

IL PREFETTO
(Mariani)